224/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 76312** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis)

rappresentato e difeso dall'avv. Carla Amadei (c.f. MDACRL67L58C746B),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 10 giugno 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Carla Amadei per il ricorrente e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l’avv. Gianna Fiore, su delega dell’avv. Botta, per l’Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso presentato il 4 ottobre 2018, assegnato a questo giudice il 16 settembre 2024, il sig. XX, in servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, chiedeva di dichiarare il suo diritto ai benefici previdenziali derivanti dall’esposizione a fibre aereo disperse di amianto, di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, come modificato dal d.l. n. 169/1993 convertito in l. n. 271/1993 ovvero ex art. 47, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A fondamento della domanda rappresentava di prestare servizio dal 3 settembre 1984 presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con qualifica di vigile del fuoco permanente dal 2 agosto 1990, da ultimo inquadrato come capo squadra. Aveva svolto attività presso vari Comandi provinciali del Corpo nell’ambito dell’attività di soccorso, prevenzione e vigilanza effettuando le necessarie operazioni, e con l’utilizzo e la manutenzione preventiva e successiva delle apparecchiature e attrezzature in dotazione, compreso l’automezzo. Nello svolgimento di tali

mansioni era stato esposto a fibre aereo disperse di amianto, respirando in alcuni casi forti concentrazioni in contesti di incendi di grandi dimensioni e di canne fumarie, tetti di capannoni, sottotetti, coibentazioni, onduline in *eternit* nonché con utilizzo e manipolazione, sia in occasione di interventi che in fase di addestramento, di tute antincendio e di avvicinamento fiamme, di coperte spegni fiamma, caschi, guanti e altro materiale contenente amianto. Ulteriori occasioni di contatto con l'amianto erano individuate nella prima manutenzione dei mezzi meccanici in dotazione. L'esposizione all'amianto si era protratta almeno fino agli anni 2002/2003. Faceva altresì presente di aver segnalato al proprio Comando, in occasione di alcuni interventi (in data 31 gennaio 2011 e in data 6 febbraio 2012), la presenza di amianto. Dunque, rappresentava che era stato esposto a fibre aereo disperse di amianto nella misura di 300 ff/ll per un periodo superiore a dieci anni, come ritenuto nella relazione redatta dal consulente tecnico di parte, prodotta in atti. Il 14 giugno 2005 aveva presentato domanda all'Inail per il riconoscimento dei periodi di esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali. L'Inail, con nota dell'11

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

aprile 2014, aveva richiesto il *curriculum* lavorativo rilasciato dal datore di lavoro. Il 6 aprile 2016 il sig. XX aveva trasmesso all'Inail il foglio matricolare e caratteristico del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il 10 giugno 2015 aveva trasmesso all'Inps la domanda di concessione dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, che non aveva avuto esito positivo. Né aveva avuto esito positivo il ricorso amministrativo del 14 novembre 2015.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Chiedeva in via istruttoria di ammettere prova testimoniale sulle circostanze dedotte nonché di ammettere CTU.

2. Con memoria depositata il 22 maggio 2019 si costituiva in giudizio l'Inps deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda o l'intervenuta decadenza dall'azione o la carenza di legittimazione passiva dell'Inps, richiamando a tal fine la funzione certificativa dell'Inail in merito all'esposizione in concentrazione media annua non inferiore a 100 ff/l, al quale l'Inps era vincolato, e i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003 ai fini del riconoscimento dei benefici.

Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda in

quanto il ricorrente non aveva provato nè un'esposizione qualificata all'amianto, né l'effettiva presenza di polvere di amianto nella concentrazione richiesta dalla legge.

Eccepiva altresì la prescrizione del preteso diritto alla rivalutazione contributiva.

In via istruttoria, si opponeva all'ammissione di una CTU e alla prova testimoniale. Chiedeva altresì, ove l'Inail non fosse ritenuto un litisconsorte necessario, di richiedere a tale Ente un'informativa sui fatti attinenti a modalità, durata e specificità dell'attività lavorativa del ricorrente, anche con riferimento alle circostanze utili per la ricostruzione dell'ambiente di lavoro, per la valutazione di sussistenza del rischio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. All'esito dell'udienza del 5 giugno 2019, con sentenza e ordinanza n. 304/2019, questa Sezione escludeva la necessità di integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'Inail, ferma restando la necessità di acquisire il relativo parere in qualità di organo deputato alla verifica tecnica dei periodi di esposizione all'amianto, tramite la "consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione" (CONTARP). Rigettava inoltre le eccezioni di prescrizione e di

decadenza sollevate dall'Inps e dichiarava tempestiva la domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento dei benefici di cui alla l. n. 257/1992.

In via istruttoria, ordinava all'Inail, tramite la CONTARP e, in via gradata, all'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute (UML) di pronunciarsi sui quesiti relativi all'elemento temporale e alla soglia di rischio dell'esposizione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Il 13 novembre 2019 l'Inail depositava il parere richiesto, il quale concludeva ritenendo che il ricorrente nello svolgimento della propria attività professionale poteva essere stato esposto a fibre di amianto ma che tale esposizione, per intensità e frequenza, non aveva verosimilmente raggiunto il livello dell'esposizione qualificata come definita dal legislatore per l'accesso ai benefici previdenziali di cui alla l. n. 257/1992.

5. Il 18 aprile 2025 l'UML depositava il parere richiesto. L'organo di consulenza concludeva affermando di ritenere che il ricorrente avesse subito, durante un periodo superiore a dieci anni della sua attività lavorativa, una esposizione certa ad amianto, superiore a quella a cui è esposta la popolazione generale, ma il calcolo del livello

ponderato annualmente aveva restituito un valore inferiore a quanto previsto dalle norme che regolano l'erogazione dei benefici previdenziali richiesti e cioè 100 ff/litro per anno.

6. Il 5 giugno 2025 il CTP del ricorrente depositava le proprie osservazioni critiche sul parere del CTU.

7. Il 1° novembre 2025 il ricorrente depositava note autorizzate con le quali richiamava le osservazioni del CTP e chiedeva l'integrazione della CTU. Ribadiva la richiesta di ammissione della prova testimoniale.

8. All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, con ordinanza n. 193/2025, al fine di assicurare il compiuto svolgimento del contraddittorio tecnico, questa Sezione chiedeva una integrazione della CTU in relazione alle osservazioni critiche formulate dal CTP.

9. Il 22 aprile 2026 l'UML depositava la richiesta integrazione. Esaminate le note critiche del CTP, confermava integralmente il parere già reso.

10. All'udienza del 10 giugno 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto. L'avv. Amadei ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale. L'avv. Fiore si è opposta a tale attività istruttoria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento, in capo al ricorrente, del diritto ai benefici previdenziali derivanti dall’esposizione a fibre aereo disperse di amianto, di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, come modificato dal d.l. n. 169/1993 convertito in l. n. 271/1993.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. Ai sensi del citato art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i., “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25”. In base alla normativa di settore e per consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio in questione può essere riconosciuto solo ai lavoratori che abbiano subito una esposizione all’amianto “qualificata”, ovvero a una concentrazione media annua non inferiore

a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, per un periodo non inferiore a dieci anni. Dispone infatti l'art. 47, d.l. n.269/2003 che i benefici in questione "sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. (…)" (cfr. Sez. Lazio, sent. n. 608/2021).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella fattispecie, considerata la natura tecnica della valutazione relativa all'elemento temporale e alla soglia di rischio dell'esposizione, è stato richiesto all'Inail, tramite "consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione" (CONTARP) e, in via gradata, all'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute (UML) di pronunciarsi su tali quesiti. Come riportato in fatto, l'Inail e l'UML hanno depositato le consulenze richieste, concludendo per l'esclusione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio, all'esito di un approfondito esame dell'esposizione al rischio del ricorrente sulla base della documentazione in atti.

In particolare, l'UML, richiamata l'articolata normativa che disciplina il beneficio oggetto di contenzioso e riportate alcune considerazioni in

merito alla possibile esposizione ad amianto del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha proceduto alla stima del livello di esposizione del ricorrente per confrontarlo con quello previsto per il riconoscimento dell'esposizione qualificata adottando il procedimento seguito dall'Inail per il calcolo dell'esposizione annua ai fini dei benefici previdenziali. Ha preso a tal fine a riferimento il servizio prestato dal ricorrente come risultante dal foglio matricolare per l'attività presso i Vigili del Fuoco, precisando che, non risultando disponibili misure effettuate durante le situazioni di rischio riferite dal ricorrente, faceva ricorso a dati raccolti in situazioni analoghe e al *database Datamyant* e facendo presente che le occasioni di esposizione riportate dal consulente di parte ricorrente risultavano piuttosto generiche per quanto riguardava tipologia di esposizione, frequenza e durata. L'UML ha precisato di non aver considerato per il calcolo dell'esposizione qualificata né l'attività lavorativa precedente all'incorporamento nei Vigili del Fuoco, trattandosi di attività svolta per un tempo molto limitato, né i brevi periodi di servizio che il ricorrente ha prestato come Vigile del Fuoco Discontinuo, in quanto tali attività non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sono state svolte in modo continuativo.

All'esito di puntuali valutazioni del livello di esposizione subita dal ricorrente (in riferimento al Corso VVF Ausiliario e Corso VVF Permanente, alle protezioni individuali, all'attività antincendio, alle operazioni generiche a contatto con amianto, ai terremoti e alle alluvioni), da intendersi qui richiamate, ha affermato che "i Vigili del Fuoco fanno parte, senza alcun dubbio, di una categoria di lavoratori esposti al rischio causato da una moltitudine di fattori nocivi, tra cui l'amianto, costituiti da sostanze inquinanti spesso sottoposte a combustione con produzione di fumi e vapori che possono essere facilmente inalati durante gli interventi di emergenza. Per questo motivo i Vigili del Fuoco devono regolarmente indossare le idonee protezioni individuali, tra cui quelle respiratorie, come chiaramente indicato nel d.lgs. n. 81/2008, ma anche da tutta la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro precedentemente vigente, già a partire dal 1955 con il d.p.r. 547, dal 1956 con il d.p.r. 303 ed in particolare il d.lgs. 277/1991 che recepiva la normativa comunitaria specifica per l'amianto, nonché nella letteratura scientifica". Dunque l'UML, "a seguito di un'attenta e dettagliata ricerca e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

valutazione sul caso in oggetto" ha ritenuto che il ricorrente ha "subito, durante un periodo superiore a 10 anni della sua attività lavorativa, una esposizione certa ad amianto e superiore a quella a cui è esposta la popolazione generale, ma il calcolo del livello ponderato annualmente ha restituito un valore inferiore a quanto previsto dalle norme che regolano l'erogazione dei benefici previdenziali amianto e cioè 100 ff/litro per anno".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tali considerazioni e conclusioni sono state integralmente confermate dal CTU, in sede di integrazione del parere reso con l'esame delle osservazioni critiche formulate dal CTP del ricorrente, ritenendo quindi assenti i requisiti tecnico normativi necessari al riconoscimento dei benefici previdenziali richiesti. Il CTU ha confermato tali conclusioni anche accogliendo, in via meramente prudenziale e favorevole al ricorrente, le ipotesi più estensive prospettate dal CTP. In particolare, ha confermato l'esclusione della valutazione del periodo da elettricista per l'irrilevanza temporale (pari a un mese) e ha comunque rilevato che, pur considerandolo in via prudenziale, il risultato finale non consentiva di configurare una esposizione qualificata. Ha altresì confermato

l’irrilevanza dei valori relativamente all’anno 1985 (caratterizzato dalla frequenza del corso VVFF per l’intero periodo) e per gli anni successivi caratterizzati da attività discontinua come Vigile del Fuoco Ausiliario. Ha confermato la correttezza della metodologia di calcolo dell’esposizione utilizzata, ritenendo prive di fondamento le contestazioni sul punto del CTP. Ha evidenziato di aver riconosciuto la plausibilità di esposizione ad amianto nella categoria dei Vigili del Fuoco, ma di avere correttamente distinto tra esposizione generica o occasionale ed esposizione qualificata superiore a 100 ff/l per oltre dieci anni, in conformità alla normativa vigente, nonché di aver correttamente valutato l’esposizione derivante dalla verifica dei dispositivi di protezione individuale. Sulla prospettata esposizione del ricorrente a fibre di amianto in occasione degli interventi di soccorso successivi a eventi sismici ha rilevato che non erano stati forniti elementi documentali idonei a definire con precisione la durata degli interventi, la frequenza delle attività comportanti manipolazione di materiali contenenti amianto, né la concreta entità dell’esposizione, con una ricostruzione meramente ipotetica e generalizzata. Pur adottando un criterio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

estimativo prudenziale ampio, favorevole al ricorrente, ha osservato che si poteva ottenere una stima pari a circa 127 ff/l limitatamente agli anni interessati dagli eventi sismici e quindi con carattere episodico, occasionale e temporalmente circoscritto, non idonea a integrare il requisito normativo della esposizione qualificata con il superamento della soglia di 100 ff/l con carattere di continuità senza interruzione per un periodo superiore a dieci anni. Dunque, confermava di aver dimostrato, con metodologia coerente e prudenziale, che le esposizioni ipotizzabili nel caso concreto non raggiungevano la soglia qualificata e non presentavano continuità temporale sufficiente. Ha precisato che le osservazioni del CTP non introducevano elementi tecnici nuovi idonei a modificare le conclusioni già espresse in quanto fondate su un'impostazione ipotetica, su un utilizzo non corretto dei modelli estimativi e su una sovrastima dell'esposizione, con evidente confusione tra esposizione possibile ed esposizione qualificata. Le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione agli atti del presente giudizio, sono fondate su di essa nonché su argomentazioni medico legali complete, dotate di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici. Pertanto, questo giudice ritiene di poter integralmente condividere il parere medico-legale reso dal CTU, quale idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea.

Conclusivamente, preso atto delle valutazioni espresse dal CTU e non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte, rigetta il ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con riferimento alle affermazioni del ricorrente circa la competenza del CTU ad effettuare ulteriori indagini e accertamenti, deve ribadirsi, come già affermato con la citata ordinanza n. 193/2025 che il CTU ha fornito il proprio parere facendo riferimento alla documentazione in atti, prodotta e richiamata dalle parti, nonché alla relazione richiesta da questa Corte all'Inail tramite consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, la quale ha fornito ulteriori elementi conoscitivi tecnici utili alla formulazione del parere stesso. Dunque, l'UML si è motivatamente espresso, sulla base delle necessarie conoscenze tecniche, in relazione agli elementi di fatto rilevanti per il giudizio da emettere, come allegati e provati dalle parti e come risultanti dagli atti di causa. Dalle attività necessarie per la

formulazione del giudizio medesimo da parte del CTU deve escludersi la ricerca e l'acquisizione di ulteriori elementi e circostanze di fatto, eventualmente ritenuti rilevanti, rispetto ai quali il relativo onere probatorio sussiste a carico delle parti in conformità al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non avendo l'organo di consulenza medica la funzione di integrare gli elementi probatori e i fatti costitutivi della domanda.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Infine, deve essere respinta la richiesta del ricorrente di acquisizione di prove testimoniali sulle questioni già oggetto del parere del CTU, ribadendo che, come affermato nella richiamata ordinanza n. 193/2025, "per la specificità e tecnicità dell'oggetto e delle valutazioni ad esso connesse, le eventuali dichiarazioni testimoniali richieste non sarebbero comunque idonee a sostituire o superare le risultanze documentali". A tal fine, infatti, occorre sottolineare la specificità delle cognizioni tecniche, indubbiamente riconosciute al nominato CTU, necessarie per esprimere tali valutazioni.

4. In considerazione della complessità tecnica della questione e della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l'integrale compensazione

delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso.

Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.06.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.06.2026 12:01:15
GMT+02:00